ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2215 del 06/05/2021
Oggetto	Modifica non sostanziale ed aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) vigente per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione protesi ortopediche, altre protesi ed ausili e sito in Comune di Budrio, (BO), via Turati n. 5/7, intestato alla società OTTO BOCK ITALIA Srl.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2306 del 06/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sei MAGGIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA[1]

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale ed aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) vigente per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione protesi ortopediche, altre protesi ed ausili e sito in Comune di Budrio, (BO), via Turati n. 5/7, intestato alla società **OTTO BOCK ITALIA Srl**.

LA RESPONSABILE
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale ed aggiornamento** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA**[2]**)** relativo alla società OTTO BOCK ITALIA Srl (C.F. 00302580378 e P. IVA 00500261201) per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione protesi ortopediche, altre protesi ed ausili, sito in Comune di Budrio, (BO), via Turati n. 5/7, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013, da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-929 del 21/02/2018 con scadenza di validità in data 05/03/2033 e rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura con provvedimento Prot. n. 5120 del 06/03/2018, inerente la modifica non sostanziale delle matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e C aggiornati** uniti al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

---

[1] Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

[2] Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale[3].
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società OTTO BOCK ITALIA Srl, (C.F. 00302580378 e P. IVA 00500261201), con sede legale e impianto in Comune di Budrio, via Turati n. 5/7, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 12/10/2020 (Prot. n. 17080) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, in seguito alla richiesta di riattivazione e riorganizzazione di alcune emissioni e conferma della dismissione di altre, nonché alla presentazione di un aggiornamento della valutazione previsionale di impatto acustico, dichiarando la prosecuzione senza modifiche della matrice scarichi.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 17107 del 13/10/2020 (pratica SUAP n. 17080/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/146828 e confluito nella **Pratica SINADOC 27639/2020**, ha trasmesso la domanda di modifica non sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM in data 30/11/2020 al PG/2020/172956 ha specificato al SUAP i pareri/nulla osta attesi di competenza del Comune di Budrio.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 22319 del 04/12/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/176375, ha trasmesso il nulla osta urbanistico e di impatto acustico del Comune di Budrio del 03/12/2020 (Prot. n. 26989) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

[3] Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutato non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri interni di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento degli Allegati A e C del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-929 del 21/02/2018, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 05/03/2033**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE[4]. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa ai sensi dell'art. 8 del tariffario pari a € 26,00.
  - Allegato C - matrice impatto acustico: oneri non dovuti in quanto non fornito supporto tecnico da ARPAE - APAM al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 05/05/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali[5]

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

[4] In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

[5] Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto OTTO BOCK ITALIA Srl

Attività di fabbricazione protesi ortopediche, altre protesi ed ausili

Comune di Budrio (BO), via Turati n. 5-7

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione) svolta dalla società OTTO BOCK ITALIA Srl nello stabilimento in comune di Budrio, via Turati n° 5 -7, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società OTTO BOCK ITALIA Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: BANCO LAVORAZIONE MODELLI

Portata massima	3000	Nm^3/h
Altezza minima	6	m
Durata massima	saltuaria	

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (espresse come C-org totale) …….	20	mg/Nm^3
di cui Isocianati ……..	5	mg/Nm^3
Materiale particellare	10	mg/Nm^3

Per il punto di emissione E1, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti massimi fissati, non è prescritto obbligo di controlli analitici periodici da effettuarsi a cura del Gestore di stabilimento.

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: BANCHI LAVORAZIONE LOCALI MACCHINE

Portata massima	3500	Nm^3/h
Altezza minima	6	m

Durata massima .....…….. 1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....…….... 10 mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONE E7
PROVENIENZA: SALDATURA

Portata massima ..... 3000 Nm^3/h
Altezza minima ..... 6 m
Durata massima ..... saltuaria

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ……... 10 mg/Nm^3

Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di emissione sopra riportati, non è fissata periodicità di analisi da effettuarsi a carico del Gestore di impianto.

EMISSIONE E9
PROVENIENZA: APPLICAZIONE RITAGLI PER TUTORI E PRE PEG - REPARTO ACADEMY

Portata massima ..... 1800 Nm^3/h
Altezza minima ..... 7 m
Durata massima ..... saltuaria

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....……..... 10 mg/Nm^3
Sostanze organiche volatili (come C-org totale) ……..... 20 mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Per il punto di emissione E9, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti massimi fissati, non è prescritto obbligo di controlli analitici periodici da effettuarsi a cura del Gestore di stabilimento.

EMISSIONE E10
PROVENIENZA: TERMOFORMATURA

Portata massima ..... 2500 Nm^3/h
Altezza minima ..... 6 m
Durata massima ..... saltuaria

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale) ……..... 20 mg/Nm^3

Per il punto di emissione E10, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti massimi fissati, non è prescritto obbligo di controlli analitici periodici da effettuarsi a cura del Gestore di stabilimento.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siamo disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2017 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.
Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione ± Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità

competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società OTTO BOCK ITALIA Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione E2.

   La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta OTTO BOCK ITALIA Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica agli atti di ARPAE in data 13/10/2020 al PG/2020/146828 (associata alla pratica Sinadoc 27639/2020).

- - - - - - - - - - - - - - -

Pratica Sinadoc 27639/2020

Documento redatto in data 05/05/2021

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto OTTO BOCK ITALIA Srl

Attività di fabbricazione protesi ortopediche, altre protesi ed ausili

Comune di Budrio (BO), via Turati n. 5-7

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione "Appendice alla valutazione di impatto acustico previsionale del 26/07/2017" presentata dalla società OTTO BOCK ITALIA Srl ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, che attesta il rispetto dei limiti della normativa vigente.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Budrio con nota Prot. n. 26989/2020 del 03/12/2020 (agli atti di ARPAE in data 04/12/2020 al PG/2020/176310), senza fissare prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Appendice alla valutazione di impatto acustico previsionale del 26/07/2017" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 28/09/2020 dal sig. Per. Ind. Narciso Barison, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società OTTO BOCK ITALIA Srl relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 13/10/2020 al PG/2020/146828).

- - - - - - - - - - - - - - -

Pratica Sinadoc 27639/2020

Documento redatto in data 05/05/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it
Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.